



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Carlo Greco	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere
dott. Italo Scotti	consigliere
dott. ssa Benedetta Cossu	consigliere
dott. Riccardo Patumi	primo referendario (relatore)
dott. Federico Lorenzini	primo referendario

Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione,

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, rubricato disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visti i commi 9, 10 e 11 dell'art. 1 del d.l. 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge 30 luglio 2004, n. 191;

Vista la deliberazione n. 16/AUT/04 del 22 ottobre 2004, con la quale la Sezione delle autonomie ha approvato il documento riguardante "Atto di indirizzo per la prima attuazione del decreto legge 12 luglio 2004,

n. 168 (convertito in legge il 30 luglio 2004, n. 191)";

Visti i commi 11 e 42 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Vista la deliberazione n. 6/CONTR/05 del 15 febbraio 2005 delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo;

Visti i commi 9, 10, 12, 56, 57, 64 e 173 dell'art.1 della legge 23 dicembre 2005, n.266 (legge finanziaria per il 2006);

Vista la deliberazione n. 4/AUT/2006 del 17 febbraio 2006 della Sezione delle autonomie della Corte dei conti;

Visti gli articoli 32 e 34 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visti i commi 55, 56, 57, 76 e 77 dell'art. 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), che hanno introdotto ulteriori norme in materia di affidamento da parte di pubbliche amministrazioni di incarichi a soggetti esterni, così come modificati dall'articolo 46 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

Visto l'art. 22 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante ulteriori modifiche all'art. 7 comma 6 del sopra citato d. lgs. n. 165 del 2001;

Visto l'articolo 1, comma 147, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

Visti gli artt. 15 e 53, comma 1, lett b) del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto, in particolare, l'articolo 3, comma 57 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che dispone la trasmissione delle disposizioni regolamentari per estratto alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, competente per territorio, entro trenta giorni dalla loro adozione;

Preso visione delle disposizioni regolamentari per estratto pervenute a questa Sezione regionale di controllo della Corte dei conti relative al comune di SAN POLO D'ENZA (RE);

Vista l'ordinanza presidenziale n. 30 in data 27 giugno 2016, con la quale è stata convocata la Sezione per la camera di consiglio del 30 giugno 2016;

Udito nella camera di consiglio del 30 giugno 2016 il relatore Riccardo Patumi;

Ritenuto in diritto

L'art. 15 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (c.d. "decreto trasparenza") nel ridisciplinare gli *"obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza"*, ha dettato nuove disposizioni per le pubbliche amministrazioni, tenute a pubblicare e aggiornare le informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di

collaborazione o consulenza¹.

In particolare, è stato previsto, dal comma 1, l'obbligo di pubblicare le seguenti informazioni: estremi dell'atto; *curriculum vitae*; dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, o lo svolgimento di attività professionali; i compensi percepiti, comunque denominati. Il comma 2 dell'art. 15 stabilisce inoltre, che gli obblighi di pubblicazione e comunicazione costituiscono condizioni per l'acquisizione di efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. In caso di omessa pubblicazione, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto (art. 15 cit., comma 3).

La legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria per il 2008) detta all'articolo 3, commi 55-57, ulteriori disposizioni in tema di affidamento di incarichi di studio, di ricerca o di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione. In particolare, i commi 55-57 disciplinano l'affidamento degli incarichi esterni da parte degli enti locali, che può avvenire solo nell'ambito del programma approvato dal Consiglio, ai sensi dell'articolo 42, lett. B, TUEL.

Nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ex art. 89 TUEL, trasmesso per estratto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dall'adozione, devono essere fissati i limiti, i criteri e le modalità di affidamento degli incarichi di collaborazione, studio o ricerca o consulenza. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con delibera 6/AUT/2008 del 14 marzo 2008, ha dettato le linee di indirizzo e i criteri interpretativi dell'articolo 3, commi 54-57, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in materia di regolamenti degli enti locali per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza, chiarendo che la trasmissione del regolamento deve ritenersi strumentale all'esame da parte della Sezione, in un'ottica di controllo collaborativo.

L'articolo 46 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ha innovato il comma 55 della legge finanziaria per il 2008, facendo riferimento, riguardo ai limiti di conferibilità degli incarichi a soggetti esterni all'amministrazione, "*alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio*", ed il comma 56, prevedendo che il limite annuo di spesa per incarichi di collaborazione "*è fissato nel bilancio preventivo*".

Considerato in fatto

¹ La precedente disciplina, di cui all'art. 3, comma 54 della l. 24 dicembre 2007, n.244 (che aveva modificato l'art. 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), è stata abrogata dal citato d. lgs. n. 33/2013, art. 53, comma 1 lett b).

La Sezione, preso atto delle misure correttive contenute nell'estratto regolamentare in materia di incarichi di collaborazione autonoma, adottate dal comune di SAN POLO D'ENZA con delibera di Giunta n. 97 del 21 dicembre 2015, ritiene di dover richiamare l'Ente al rispetto dei seguenti profili.

1. Il regolamento in esame, all'art. 2, comma 1, lett. g), lì ove stabilisce che restano escluse dall'ambito di applicazione regolamentare *"le prestazioni di gruppi giovanili, compagnie dilettantistiche che si esibiscono in manifestazioni, spettacoli, ricorrenze tradizionali ed attività simili organizzate periodicamente dai servizi culturali e del tempo libero del Comune"*, si pone in contrasto con l'interpretazione, consolidata, che questa Corte fornisce del quadro normativo di riferimento. Sorgono, comunque, diversi dubbi in merito alla riconducibilità di dette prestazioni agli incarichi professionali esterni, i quali devono necessariamente essere affidati a esperti di particolare specializzazione, per lo svolgimento di prestazioni altamente qualificate.

Inoltre, alla lett. b), il regolamento stabilisce che restano esclusi dall'ambito di applicazione regolamentare gli incarichi professionali conferiti per *"l'individuazione di legali a cui è affidata la difesa e la rappresentanza in giudizio dell'Ente, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento dell'incarico nonché le prestazioni professionali per servizi notarili"*. Ebbene, è utile ricordare che detti incarichi devono comunque essere affidati nel pieno rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e motivazione, a seguito di una procedura comparativa aperta a tutti i possibili interessati.

2. La disciplina regolamentare in analisi, all'art. 4, comma 1, lett. b), nel disciplinare i criteri e i requisiti per l'affidamento della procedura comparativa adottata dall'ente per il conferimento di incarichi, prevede che *"L'avviso di selezione per l'affidamento dell'incarico...sarà reso pubblico...per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni..."*.

In argomento, la Sezione ritiene necessario evidenziare che l'espletamento di una procedura comparativa per l'assegnazione degli incarichi esterni - basata sulla valutazione dei curriculum con criteri predeterminati, certi e trasparenti, in applicazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa sanciti dall'art. 97 della Costituzione - implica che l'avviso per la partecipazione alla procedura medesima sia adeguatamente pubblicizzato, prima del decorso del termine stabilito per la presentazione delle domande, per un congruo periodo di tempo sul sito web istituzionale dell'ente (art. 54 Codice dell'amministrazione digitale di cui al d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32 della l. n. 69 del 18 giugno 2009).

Tale periodo, da determinarsi nel regolamento, non dovrebbe avere durata inferiore a 15 giorni.

3. Si evidenzia, inoltre, che il regolamento prevede, all'art. 5, comma 1, la possibilità per l'ente di conferire incarichi di collaborazione autonoma in via diretta, quindi senza l'esperimento di procedure di selezione. Ciò si pone in contrasto con i principi di imparzialità, pubblicità e concorrenza, lì ove si riferisce alle ipotesi di:

- (lett. b) *“attività che per motivi di natura tecnica, culturale o artistica un solo soggetto può fornire od eseguire con il grado di prestazione richiesto (prestazione infungibile)”*;

- (lett. d) *“in casi di urgenza non imputabili all'Ente...”* - in questo caso, affinché sia corretta la formulazione, parrebbe opportuno aggiungere *“particolare”* davanti alla parola *“urgenza”*;

- (lett. f) *“per prestazioni d'opera dirette alla formazione e all'aggiornamento professionale dei dipendenti dell'ente, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1 comma 583 della legge 269/2006 ovvero degli Amministratori locali come individuati dall'art. 77 comma 2 periodo II del D.Lgs. 267/2000”* - per quanto concerne l'affidamento diretto di un incarico avente ad oggetto una singola docenza, occorre specificare che deve trattarsi di una singola giornata di formazione;

- (lett. g) *“per incarichi derivanti da Piani o Programmi concordati anche con altri Enti che richiedono concerto nell'individuazione dell'incaricato”* - trattandosi di deroga al quadro normativo vigente, contraria ai principi di imparzialità, pubblicità e concorrenza;

- (lett. i) *“le prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica, caratterizzata da un rapporto “intuitu personae” che il collaboratore svolge in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 del D.Lgs 165/2001 (che comportano per loro stessa natura una spesa equiparabile ad un rimborso spese quali a titolo esemplificativo: collaborazioni a giornali, partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazione e simili)”* - in particolare, l'eccezione relativa all'*intuitu personae* dev'essere circoscritta, eliminando le parole *“anche”*, *“quali a titolo esemplificativo”* e *“e simili”* dalla fattispecie in analisi.

4. L'art. 6 riguardante *“Pubblicità degli incarichi”*, nel disciplinare il profilo della pubblicità dei provvedimenti di affidamento di incarichi, omette di riportare l'obbligo previsto in materia dal d. lgs. 33/2013 e, in particolare, dall'art. 15, che ha disciplinato una serie di obblighi di pubblicazione, oltre ad aver rafforzato la disciplina in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni riguardanti gli atti di incarico stabilendo, al comma 4, che *“le pubbliche amministrazioni”* pubblicano i dati richiesti *“per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico”*. Per quanto rilevato, l'art. 6 deve essere adeguato al quadro normativo di riferimento.

Inoltre, va corretto il riferimento all'art. 4 comma 5 esistente al primo comma, rettificandolo con "art. 4, comma 6".

5. Infine, pare opportuno rafforzare la portata dell'art. 7 del regolamento in analisi, che prevede l'estensione dei principi contenuti nel regolamento alla definizione dei criteri e delle modalità per l'affidamento degli incarichi da parte di società, riformulandolo utilizzando l'espressione "i principi ... costituiscono linee guida per la definizione dei criteri e delle modalità per l'affidamento degli incarichi da parte di società..." al posto di "i principi ... possono costituire linee guida...".

Pertanto, presa visione delle disposizioni regolamentari pervenute per estratto a questa Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, esaminata la normativa vigente, il Collegio

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata - al Consiglio comunale di SAN POLO D'ENZA ed al rispettivo Sindaco, affinché ne tengano conto per l'esercizio dei poteri in sede di modifica del regolamento in materia di incarichi esterni sui punti segnalati nella delibera, conformemente al disposto dell'art. 3, commi 55-57, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, così come modificato dall'art. 46 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

che l'originale della presente pronuncia resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Così deliberato in Bologna, nella camera di consiglio del 30 giugno 2016.

Il presidente
f.to (Carlo Greco)

Il relatore
f.to (Riccardo Patumi)

Depositata in segreteria in data 30 giugno 2016
Il direttore di segreteria
f.to (Rossella Broccoli)